



## CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 13 GENNAIO 2023

Riunione del 15 Dicembre 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera  
Componente: Avv. Luisella Savoldi  
Componente: Avv. Giuseppe Bianco

CFA/04.22.23

Reclamo del tesserato ..omissis.. avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale FIPAV in data 14 novembre 2022 (C.U. n. 31 del 22 novembre 2022) in esito al procedimento disciplinare incardinato, su deferimento della Procura Federale

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

I fatti traggono origine da un esposto presentato dall'Associazione ..omissis.., organizzazione di volontariato impegnata a proteggere atlete e atleti da violenze e abusi, alla quale la madre dell'atleta ..omissis.. si è rivolta per ottenere aiuto a seguito di quanto riferitole dalla figlia in merito ad un episodio occorso in data 30.03.2022 negli spogliatoi della palestra della società sportiva di appartenenza dell'atleta, tra la stessa atleta ed il suo allenatore, il sig. ..omissis..

Più in particolare, in base a quanto riferito dall'associazione medesima, in data 30.03.2022 l'atleta ..omissis.. si sarebbe recata presso la palestra della propria società sportiva circa un'ora prima degli allenamenti su invito del sig. ..omissis.. al fine di parlare e di farla sfogare in merito ad un recente lutto familiare.

In tale occasione, tuttavia, il sig. ..omissis.. avrebbe molestato sessualmente ed in maniera ripetuta l'atleta, costringendola a subire ripetuti palpeggiamenti e sfregamenti e proferendo commenti ambigui ed inopportuni.

La Procura Federale avviava il relativo procedimento disciplinare, nel corso del quale acquisiva l'esposto e i relativi allegati, quali in particolare gli screenshot dei messaggi scambiati tra l'atleta ..omissis.. e le sue amiche, oltre che con la madre e gli atti relativi al procedimento penale incardinatosi presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio (in particolare, la richiesta di incidente probatorio avanzata dal Pubblico Ministero assegnatario) e, ritenuta la possibile rilevanza disciplinare della condotta sopra descritta, notificava al tesserato ..omissis.. la comunicazione di conclusione delle indagini.

L'inculpato, per il tramite del proprio legale, inviava alla Procura una propria memoria difensiva con la quale, tra l'altro, si sosteneva l'infondatezza delle accuse mosse e si chiedeva, comunque, l'audizione del sig. ..omissis..

La Procura procedeva, dunque, all'interrogatorio in data 25.10.2022 ed in tale sede il sig. ..omissis.., pur negando gli addebiti e la ricostruzione dell'episodio offerta dall'atleta ..omissis.., ammetteva comunque di aver proferito battute ambigue, seppur con tono ilare



e, a suo dire, senza alcuna malizia.

Alla luce di tutto quanto sopra la Procura riteneva provata la responsabilità dell'incolpato e lo deferiva innanzi al Tribunale Federale "per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, 1 e 74 Reg. Giur., molestato sessualmente, in data 30/3/2022 e all'interno dell'impianto sportivo utilizzato dalla società di appartenenza dell'atleta ..omissis., a lui affidata per la sua qualifica di allenatore, palpeggiandola ripetutamente e strofinandosi contro parti intime di quella, venendo quindi indagato per tale comportamento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e così determinando grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nazionale.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art.102 Reg. Giur."

Il Tribunale Federale, ritenuta la condotta disciplinarmente rilevante, comminava a carico dell'..omissis.. la sanzione della radiazione.

Il sig. ..omissis.. presentava reclamo innanzi a questa Corte chiedendo la revoca della sanzione disciplinare inflitta e, in subordine, la sua sostituzione con altra sanzione meno grave.

In data 15 dicembre 2022 si teneva l'udienza innanzi a questa Corte, la quale si riservava di decidere.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

Giova preliminarmente sottolineare come lo stesso allenatore abbia confermato l'effettivo svolgimento dell'incontro con l'atleta ..omissis.. in data 30.03.2022 ed abbia altresì ammesso di essersi trovato solo con lei negli spogliatoi, al fine di ascoltare le sue "confidenze relative allo stato di prostrazione psicologica dovuto ad un recente lutto".

Lo stesso ..omissis.. peraltro, sempre in sede di interrogatorio, ha affermato di essersi lasciato andare "a battutine un po' equivocate ma sempre con tono ilare e senza riserve mentali", ammettendo inoltre di aver proferito "facezie e battute sul colore dei peli delle ascelle e di quelli pubici" con riferimento ad altre ragazze non presenti.

Quanto sopra appare sufficiente, a parere di questa Corte, a ritenere provata la responsabilità disciplinare in capo all'odierno reclamante.

Occorre infatti precisare come il processo sportivo, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale di primo grado, non abbia gli stessi poteri ed i medesimi tempi della giustizia penale e come, conseguentemente, non possa e non debba necessariamente basarsi sull'accertamento di eventuali responsabilità penali da parte dell'autorità ordinaria.

Ciò che la giustizia sportiva è chiamata a fare, in altre parole, è accertare se i comportamenti oggetto di contestazione possano o meno integrare – indipendentemente da una loro rilevanza penale – violazioni delle specifiche norme poste dall'ordinamento sportivo a tutela dei principi cui lo stesso si ispira e possano, conseguentemente, essere sanzionati dalle competenti autorità.

Alla luce di ciò, dunque, anche volendo prescindere dalle dichiarazioni dell'atleta ..omissis.. – la cui attendibilità, peraltro, sembra comunque essere supportata dalle dichiarazioni di altre atlete che, successivamente al suo racconto, hanno anch'esse parlato di comportamenti ambigui tenuti dall'allenatore nei loro confronti – non può non rilevarsi come la documentazione già presente agli atti dell'odierno procedimento sia già da sola



sufficiente a dimostrare la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al sig. ..omissis..

Anche prescindendo dalle specifiche condotte ascritte al reclamante dall'atleta ..omissis.., è di tutta evidenza come la gravità dei fatti di cui il sig. ..omissis.. è accusato, unitamente alla circostanza per la quale più di un'atleta si sia comunque sentita in più occasioni a disagio di fronte ad alcuni atteggiamenti tenuti dallo stesso, siano elementi già di per sé sufficienti a recare disdoro e pregiudizio alla FIPAV.

Le stesse dichiarazioni rese dall'incolpato nel corso del proprio interrogatorio, peraltro, confermano che lo stesso ha evidentemente tenuto un comportamento certamente contrario ai doveri di correttezza e probità di cui agli artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, 1 e 74 Reg. Giur..

Sul punto, l'art. 16, comma 3, dello Statuto recita: "Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV (...)"

Allo stesso modo, l'art. 19, comma 2, R.A.T. recita: "I tesserati hanno il dovere: a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI; (...)"

L'art. 5 Codice Etico Federale afferma, poi, che "La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto."

Si veda anche il Codice di Comportamento Coni, che all'art. 2 recita: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva."

Si veda, infine, quanto stabilito dal Regolamento Giurisdizionale che, se all'art. 1 recita: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva (...)", all'art. 74 stabilisce poi che "(...) le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni."

Alla luce della normativa sopra richiamata, appare evidente come – anche a prescindere dalle specifiche accuse mosse dall'atleta ..omissis..– l'essersi l'incolpato lasciato andare a "battutine un po' equivoche" (seppur, secondo lo stesso, "con tono ilare e senza riserve mentali") e l'aver discusso con un'atleta minorenni del colore dei peli pubici di altre ragazze (circostanza anch'essa ammessa dallo stesso incolpato in sede di interrogatorio, seppur definendole battute "senza malizia") rappresentino di per sé condotte che, al di là di una loro eventuale rilevanza penale, costituiscono senza alcun dubbio elementi tali da ingenerare allarme e preoccupazione nelle atlete, nei loro genitori e nelle stesse società affiliate, con conseguente pregiudizio in danno della Federazione.

A tutto quanto sopra detto deve, in ogni caso, aggiungersi che, alla luce della nota



decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 93/2017, “all’interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l’organo giudicante non può spingersi fino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall’art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all’ordinamento sportivo. In sostanza, nell’accertare una violazione disciplinare, l’organo giudicante deve formarsi un “confortevole convincimento”. Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)”.

Nel caso in questione il materiale probatorio a carico dell’..omissis.., nonostante non superi il ragionevole grado di certezza, è stato supportato da circostanze di gravità, precisione e concordanza, necessarie a generare un ragionevole affidamento in merito alla constatazione della sua colpevolezza.

Le condotte sopra descritte – peraltro accompagnate dalle dichiarazioni dell’atleta ..omissis.. che certamente contribuiscono ad aggravare la posizione dell’odierno incolpato – giustificano, dunque, a parere di questa Corte, la sanzione disciplinare allo stesso inflitta, che appare dunque congrua e commisurata ai fatti contestati.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta la radiazione dalla Fipav del tesserato ..omissis..

Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 13 gennaio